

D.Lgs. 19-6-1997 n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Capo I

Accertamento con adesione

1. Definizione degli accertamenti.

2. Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

3. Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.

Capo

II

Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

4. Competenza degli uffici.

5. Avvio del procedimento.

5-bis. Adesione ai verbali di constatazione.

6. Istanza del contribuente.

7. Atto di accertamento con adesione.

8. Adempimenti successivi.

9. Perfezionamento della definizione.

9-bis. Soggetti aderenti al consolidato nazionale.

Capo

III

Procedimento per la definizione di altre imposte indirette

10. Competenza degli uffici.

11. Avvio del procedimento.

12. Istanza del contribuente.

13. Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione.

Capo IV
Conciliazione giudiziale

14. *Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.*

TITOLO II
Disposizioni finali

15. *Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione.*

16. *Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.*

17. *Abrogazioni e delegificazione.*

D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, *D.Dirig. 31 marzo 2000*, l'art. 15, *L. 27 dicembre 2002, n. 289*, l'art. 1, comma 2-sexies, *D.L. 24 giugno 2003, n. 143*, come modificato dall'art. 34, comma 1, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione e l'art. 2, comma 48, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'*articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'*articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Capo I

Accertamento con adesione

1. *Definizione degli accertamenti.*

1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti ⁽³⁾.

(3) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325](#) (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

2. *Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.*

1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per

le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'[articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#) ⁽⁴⁾, la punibilità per i reati previsti dal [decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1982, n. 516](#), limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.

4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), riguardante l'imposta sul valore aggiunto:

a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;

b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;

d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e dell'[articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi ⁽⁵⁾.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1994, n. 656](#), e dell'[articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) ⁽⁶⁾.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta ^{(7) (8)}.

(4) Recante Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

(5) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 18 dell'[art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 21 dello stesso articolo.

(6) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 452](#) (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

(7) Vedi, anche, l'[art. 70, L. 21 novembre 2000, n. 342](#).

(8) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325](#) (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera *a*) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

3. Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.

1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge ⁽⁹⁾.

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 18 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 21 dello stesso articolo.

(10) La Corte costituzionale, con *ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325* (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera *a*) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Capo II

Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

4. Competenza degli uffici.

1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto ⁽¹¹⁾.

3. [Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate sono competenti l'ufficio distrettuale delle imposte dirette ovvero, nei casi disciplinati dall'articolo 6, comma 2, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai fini di tale imposta] ⁽¹²⁾.

4. Non si applicano le disposizioni dell'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ⁽¹³⁾.

(11) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 4-*bis* dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(12) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 4-*bis* dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(13) La Corte costituzionale, con *ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325* (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera *a*) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

5. Avvio del procedimento.

1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-*bis* ⁽¹⁴⁾;

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera *c*) ⁽¹⁵⁾.

1-*bis*. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà ⁽¹⁶⁾.

1-*ter*. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata ⁽¹⁷⁾.

1-*quater*. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-*bis* il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'*articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* ⁽¹⁸⁾.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'*articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* e all'*articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* ⁽¹⁹⁾.

2. [La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1989, n. 154*, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione] ⁽²⁰⁾.

3. [Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli *articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*] ^{(21) (22) (23)}.

(14) Lettera aggiunta dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 27.

(15) Lettera aggiunta dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 27.

(16) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 27.

(17) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 27.

(18) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 27.

(19) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 27.

(20) Comma abrogato dalla lettera *c*) del comma 1 dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 27.

(21) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 27.

(22) Vedi, anche, l'*art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* e l'*art. 2, comma 48, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

(23) La Corte costituzionale, con *ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325* (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera *a*) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

5-bis. *Adesione ai verbali di constatazione.*

1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'*articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4*, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'*articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e dall'*articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'*articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* ⁽²⁴⁾.

(24) Articolo aggiunto dall'*art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 18-*bis*, 18-*ter* e 18-*quater* dello stesso articolo 83. Con *Prov. 10 settembre 2008* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 10 settembre 2008), modificato dal *Prov. 3 agosto 2009*, sono state stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione ai verbali di constatazione prevista dal presente articolo.

(commento di giurisprudenza)

6. Istanza del contribuente.

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli *articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e 52 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'*articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'*articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia ⁽²⁵⁾.

(25) La Corte costituzionale, con *ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325* (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9

ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera *a*) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

7. Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale ⁽²⁶⁾.

1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'[articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro ⁽²⁷⁾.

(26) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325](#) (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera *a*) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

(27) Comma aggiunto dall'[art. 10, L. 18 ottobre 2001, n. 383](#).

8. Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai

consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno ⁽²⁸⁾.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante ⁽²⁹⁾.

4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2 ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾.

(28) Comma così modificato dal comma 418 dell'[art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), dal comma 125 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), dalla lettera b) del comma 1 dell'[art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40](#) dal comma 5 dell'[art. 9, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#) e dal comma 1-*quater* dell'[art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 8 dell'[art. 10 del citato D.Lgs. n. 141/2010](#), come sostituito dal comma 4 dell'[art. 7, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218](#), e il comma 1 dell'[art. 52-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(29) Comma aggiunto dal comma 418 dell'[art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

(30) Per la determinazione degli interessi dovuti in relazione alle somme previste dal presente articolo vedi la lettera d) del comma 2 dell'[art. 6, D.M. 21 maggio 2009](#).

(31) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325](#) (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2 ⁽³²⁾.

(32) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325](#) (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

9-bis. *Soggetti aderenti al consolidato nazionale.*

1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell'[articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.

2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'[articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#); in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile ⁽³³⁾.

(33) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'[art. 35, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo 35.

Capo III

Procedimento per la definizione di altre imposte indirette

10. Competenza degli uffici.

1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate.
 2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, è competente l'ufficio del registro.
-

11. Avvio del procedimento.

1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione ⁽³⁴⁾;

b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-*bis* ⁽³⁵⁾;

b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera *b-bis*) ⁽³⁶⁾.

1-*bis*. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà ⁽³⁷⁾.

(34) Vedi, anche, l'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 2, comma 48, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(35) Lettera aggiunta dalla lettera *a*) del comma 1-*bis* dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(36) Lettera aggiunta dalla lettera *a*) del comma 1-*bis* dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(37) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1-*bis* dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 2 e 3-*bis* dello stesso articolo 27.

12. Istanza del contribuente.

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

13. Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione.

1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio del registro.

Capo IV

Conciliazione giudiziale

14. Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

1 ... ⁽³⁸⁾.

2 ... ⁽³⁹⁾.

(38) Sostituisce l'art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(39) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 37, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

TITOLO II

Disposizioni finali

15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione.

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#) , sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo ⁽⁴⁰⁾.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute ^{(41) (42)}.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'[articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 54, quarto comma, del decreto del](#)

(40) Comma così modificato prima dall'*art. 3, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203* e poi dalla lettera *c)* del comma 18 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 21 dello stesso articolo 1.

(41) Comma prima sostituito dall'*art. 21, comma 22, L. 27 dicembre 1997, n. 449* e poi così modificato dal comma 418 dell'*art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311*. Per le modalità di versamento, vedi il *D.M. 11 settembre 1997*.

(42) Vedi, anche, l'*art. 70, L. 21 novembre 2000, n. 342*.

(43) Comma aggiunto dal comma 4-*ter* dell'*art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(44) Per la determinazione degli interessi dovuti in relazione alle somme previste dal presente articolo vedi la lettera *a)* del comma 2 dell'*art. 6, D.M. 21 maggio 2009*.

16. Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni è obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonché per i soci o associati di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

(commento di giurisprudenza)

17. Abrogazioni e delegificazione.

1. Sono abrogati:

a) i commi 2 e 3 dell'*articolo 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 giugno 1990, n. 165*, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;

b) gli *articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 1994, n. 656*, riguardanti l'accertamento con adesione;

c) il quarto comma dell'*articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* , riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

3. Le disposizioni dei capi II e III del titolo I possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* .